

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3442**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PONTONE, FLORINO e BOBBIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2005**

—————

**Istituzione della lotteria nazionale di Napoli-Piedigrotta**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituto della lotteria quale particolare momento di aggregazione sociale e strumento di raccolta di denaro per molteplici finalità ha origini antiche. Pare infatti che già presso gli antichi romani vi fosse la diffusa consuetudine di organizzare giochi corrispondenti alle attuali lotterie nell'ambito dei *saturnalia*. La prima lotteria vera e propria documentata in Europa risale al 9 maggio 1445 nella città fiamminga Bruges e servì per finanziare la costruzione di un'imponente porta della città. Di lì, l'idea delle lotterie si è quindi diffusa a macchia d'olio, tanto che già nel XV secolo i genovesi adottarono simili forme di scommessa sull'esito delle elezioni del consiglio comunale e nel 1620, attraverso l'idea di due genovesi, nacque il cosiddetto lotto a numeri sostituendo i quarantacinque nomi dei candidati con dei numeri.

Nel 1735 a Roma venne indetta una lotteria per avviare la bonifica delle paludi pontine, mentre la prima lotteria moderna del regno d'Italia unificato risale al 1932, con la «lotteria di Tripoli», abbinata ad una nota gara automobilistica.

Si tratta pertanto, come accennato, di un istituto che può considerarsi a buon diritto inserito nella storia e nella cultura popolare europea.

Attualmente, la disciplina relativa alle lotterie nazionali ed internazionali è dettata, come noto, dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, così come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, con la quale si stabilisce che ogni anno si possono effettuare al massimo dodici lotterie nazionali ed una internazionale che di anno in anno vengono abbi-

nate a varie manifestazioni. Nel rispetto delle regole dettate da questa normativa esiste quindi una discrezionalità del Ministro dell'economia e delle finanze nella scelta delle manifestazioni da collegare alle varie lotterie indette.

Il disegno di legge in esame mira ad istituire una lotteria nazionale da abbinare alla festa di Piedigrotta, al duplice fine, da un lato, di conferire maggiore risalto a tale festa, che costituisce un rilevante momento di aggregazione sociale, e, dall'altro, di reperire risorse da destinare a finalità di pubblica utilità.

Si tratta di una proposta già avanzata sin dalla X legislatura che, nel sottolineare l'importanza della festa di Piedigrotta quale momento di autentica partecipazione popolare che unisce la cultura e la tradizione del popolo partenopeo, vuole recuperarla e trasformarla - attraverso la autorizzazione di una specifica lotteria - in uno strumento agile, adatto a recuperare i fondi necessari al rilancio del ruolo di Napoli come città di storia e di arte.

A tale scopo l'articolo 2 di questa iniziativa prevede che gli utili siano devoluti al comune di Napoli destinando un terzo di tale somma all'organizzazione della festa di Piedigrotta e gli altri due terzi al finanziamento di interventi di restauro e conservazione di beni artistici e culturali napoletani.

Le finalità di promozione turistica e di valorizzazione dell'arte e della cultura, unitamente al fatto che la nostra iniziativa non comporta ingenti oneri di spesa per lo Stato, ci fanno ben sperare in un rapido *iter* di approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. A partire dall'anno 2006, è autorizzata l'effettuazione di una lotteria nazionale denominata «Lotteria nazionale di Napoli».

2. Salvo quanto disposto dalla presente legge, alla «Lotteria nazionale di Napoli» si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni. Essa si aggiunge alle lotterie previste dall'articolo 1 della citata legge n. 722 del 1955, e successive modificazioni.

## Art. 2.

1. La «Lotteria nazionale di Napoli» è collegata con la «Festa di Piedigrotta», che è caratterizzata dalla sfilata di carri addobbati.

2. Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Napoli e sono destinati per un terzo allo svolgimento ed alla valorizzazione della «Festa di Piedigrotta» e per gli altri due terzi ad opere di conservazione e di restauro dei beni artistici e culturali situati nella città di Napoli.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

